

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1661 del 10/04/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO coltivazioni erbacee non permanenti derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone IN LOC. SAN SAVINO - COMUNE: PONTE NURE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA VERANI GIOVANNI E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI DINIEGO N.3025 DEL 21/06/2019 - SISTEB: PC19T0004 - SINADOC: 6607/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1718 del 10/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA
DEMANIO IDRICO PER USO COLTIVAZIONI ERBACEE NON PERMANENTI
DERIVANTI DA INTERVENTI DI BIOINGEGNERIA FORESTALE E DI
RINATURAZIONE CON SPECIE AUTOCTONE IN LOC. SAN SAVINO -
COMUNE: PONTE NURE (PC) – CORSO D’ACQUA: TORRENTE NURE -
CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA VERANI GIOVANNI E
CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI DINIEGO N.3025 DEL
21/06/2019 - SISTEB: PC19T0004 - SINADOC: 6607/2019.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- la Legge, n. 241 del 07/08/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti*);
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 (*Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*);
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 “*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 s.m.i. “*Disposizione in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*”, con particolare riferimento al Capo II “*Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, art. 51, la L.R. n.28 del 2013 art. 43, la L.R. 30/04/2015 n.2 art. 8, la L.R. 27/07/2018 n. 11 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015, in materia di canoni e tipologie di utilizzo;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 s.m.i. che ai sensi degli artt. 86 e 89, ha conferito alle Regioni la competenza in materia di gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. *“Riforma del sistema regionale e locale”*, con particolare riferimento agli art. 140 e 141, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite dagli art. 86 e 89 del D.lgs. 112/98;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, *“Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 25281 del 15/02/2019, con la quale il sig. Verani Giovanni (C.F. VRN GNN 55B22 G535Q), titolare dell'Azienda Agricola Verani Giovanni (P.IVA 01024140335), con sede legale in Comune di Pontenure (PC), ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione di terreni demaniali posti in sponda destra del T. Nure per uso agricolo secondo gli elaborati tecnici/planimetria allegati all'istanza stessa;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 20/03/2019

sul BURERT (parte seconda) n° 79 , riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota acquisita al prot. ARPAE n° PG/2020/60872 del 16/04/2019 con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta idraulico favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- il Comune di Pontenure con nota acquisita al protocollo ARPAE n°77301 del 16/05/2019, per quanto di competenza, ha evidenziato che i terreni oggetto d'istanza risultano classificati nel PSC vigente in “corsi d'acqua” normati dall'articolo 30 delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico comunale e ricadono in parte in zona A1 e in parte in zona A3 di cui all'art. 11 del P.T.C.P. vigente per le quali sono indicati espressamente gli usi ammessi e quelli non ammessi;
- in particolare il comma 6 del suddetto art. 11 del P.T.C.P. prevede che *“...in una fascia dalla sponda...omissis...non sono ammessi...omissis...l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente”*;

CONSIDERATO CHE il generico uso agricolo chiesto dall'Azienda Agricola Verani Giovanni ai sensi dei commi 6 e 9 dell'art. 11 del PTCP vigente sembra non risultare ammissibile in tali fasce;

DATO ATTO CHE:

- a seguito del suddetto parere del Comune di Pontenure, con nota ARPAE n° 81388 del 23/05/2019 si è provveduto a comunicare all'Azienda Agricola Verani Giovanni il preavviso di diniego dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, invitando la stessa a fornire eventuali ulteriori documentazione o

osservazioni in merito, tali da consentire la rivalutazione dell'istanza medesima.

- nei termini previsti dall'art. 10 bis della L. 241/1990 per un mero disguido informatico, è risultato che l'azienda richiedente non avesse provveduto a trasmettere osservazioni in merito alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- con DET-AMB- 2019- 3025 del 21/06/2019 è stato espresso diniego al rilascio della concessione chiesta dall'Azienda Agricola Verani Giovanni con sede legale in Pontenure (PC) – strada per Muradello, n. 29 CF e P.IVA 01024140335, finalizzata all'occupazione di porzione di area demaniale di circa mq. 27.500 ubicata località San Savino del comune di Pontenure (PC) ed identificata catastalmente al fronte dei mappali n. 82, 31, 32, 33, 39 e 29 del foglio 1 NCT del comune di Pontenure, area da destinarsi ad uso agricolo;

- la motivazione del diniego era da rinvenirsi in quanto disposto dall'art. 11 comma 6 delle Norme di PTCP della Provincia di Piacenza secondo le quali nell'alveo (zone A1 e A3) e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda non sarebbe ammessa l'utilizzazione agricola del suolo: unica eccezione sarebbero state le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone,

- tale determinazione era stata assunta senza poter disporre, entro i 10 giorni consentiti ai sensi dell'art. 10 bis della L.n. 241/90, delle osservazioni formulate dal sig. Verani che, invero, erano pervenute ma destinate erroneamente ad altro Servizio di ARPAE;

- con nota 16.07.2019 n. 111836 di prot. questo Servizio avviava un procedimento volto all'emanazione di un provvedimento di convalida della suddetta determinazione dirigenziale ovvero di annullamento della medesima sulla base della valutazione delle osservazioni presentate;

TENUTO conto:

- delle considerazioni svolte dall'Amministrazione Provinciale (prot. ARPAE n. 115339 del 22/07/2019) a seguito di richiesta presentata da questo Servizio nell'ambito del sopra citato procedimento di convalida o annullamento della DET-AMB- 2019- 3025 (prot. ARPAE n. 111836 del 16/07/2019) e della volontà espressa (con la suddetta nota di osservazioni al preavviso di diniego) dal Sig. Verani Giovanni, in qualità di legale

rappresentante della Azienda Agricola Verani Giovanni, di praticare unicamente coltivazioni che, per tipologia e modalità di svolgimento, rispettino tutte le condizioni e le disposizioni previste dalle Norme di PTCP della Provincia di Piacenza;

- che con nota del 12/02/2020 prot. ARPAE n. 22738, l'Agenzia procedente aveva avviato il procedimento di annullamento della suddetta determina di diniego e di contestuale adozione di un atto di concessione dell'area in oggetto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 30/10/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;
- in data 3/03/2020 l'importo di euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia-Romagna-Presidente Giunta Regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;
- in data 3/03/2020 euro 79,10 a titolo di n° 10 mensilità di canone dell'anno in corso mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia-Romagna -Emilia Ovest ;

DATO, ALTRESI', ATTO che il sig. Verani Giovanni, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 34965 del 4/03/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per accettazione, in data 3/03/2020.;

RITENUTO, PERTANTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei

medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) **di annullare**, per le motivazioni in premessa indicate, la Determina Dirigenziale n° 3025 del 21/06/2019 avente ad oggetto: "L.R. N. 7/2004 S.M.I. - DINIEGO A RICHIESTA DI CONCESSIONE DI TERRENI DI PERTINENZA DEMANIALE DEL T. NURE (SPONDA DX) PER USO AGRICOLO, LOC. SAN SAVINO, IN COMUNE DI PONTENURE (PC). ISTANZA AVANZATA DA A. A. VERANI GIOVANNI - SISTEB PC19T0004 - SINADOC6607/19" e di provvedere, contestualmente, all'adozione dell'atto di rilascio della concessione di cui al successivo punto b);
- b) **di rilasciare**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all'Azienda Agricola Verani Giovanni (P.IVA 01024140335) con sede legale in comune di Pontenure, la concessione di aree demaniali in sponda destra del T. Nure, in un tratto identificato catastalmente al Foglio 1 fronte Mapp. 82, 31, 32, 33, 39 e 29 del C.T. del Comune di Pontenure (PC), per un'estensione complessiva di 2,75 ha secondo le planimetrie agli atti;
- c) di assentire al solo utilizzo del bene con coltivazioni erbacee nel rispetto di quanto prescritto al comma 6 dell'art. 11 del PTCP vigente che ammette "*le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone*".
- d) **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2024**;
- e) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e

sostanziale (**Allegato 1**), sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 3/03/2020;

f) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare

g) di stabilire che:

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro 128,02;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- le modalità del pagamento del canone sono indicate nel Disciplinare allegato alla presente quale integrante e sostanziale;

DA' ATTO CHE

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai

fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

4) la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986 n° 31 risulta inferiore a euro 200,00;

5) il canone dovuto per l'anno 2020, quantificato in euro 79,10 a titolo di n° 10 mensilità di canone dell'anno è stato pagato;

6) la somma richiesta a titolo di integrazione deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;

7) per ogni effetto di legge, la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

8) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

9) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore di Verani Giovanni (C.F. VRN GNN 55B22 G535Q), titolare dell'Azienda Agricola Verani Giovanni (P.IVA 01024140335) con sede legale in comune di Pontenure, ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali in sponda destra del T. Nure, in un tratto identificato catastalmente al Foglio 1 fronte Mapp.li 82, 31, 32, 33, 39 e 29 del C.T. del Comune di Pontenure (PC), per un'estensione complessiva di 2,75 ha, come da planimetria agli atti. Poiché tali aree ricadono in fascia A1 e A3 del PTCP vigente, l'utilizzo del bene è consentito esclusivamente con coltivazioni erbacee nel rispetto di quanto prescritto al comma 6 dell'art. 11 del PTCP vigente di seguito riportato: *“sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone”*.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata **fino al 31/12/2024**. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: a destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi ; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 4 - Canone, cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in 128,02 €, da corrispondere alla Regione Emilia Romagna secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante;
- 2) L'importo di 250 € pagato a titolo di deposito cauzionale è a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione. Alla cessazione, a qualunque titolo dell'occupazione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza dei suoi obblighi.
- 3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del

Concessionario.

ART. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;
- 2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;
- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

- 4) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e la conservazione del bene concessi;
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
- 7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. n° 7/2004.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. L'Autorità idraulica si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento lo sgombero dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
2. Resta vietata la costruzione di qualsiasi opera di difesa artificiale delle sponde, sia con materiale pietroso che con piantumazione di alberi e cespugli.

3. E' fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.
4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare, ai sensi dell'art. 96 lettera f) del RD, il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 5,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.
5. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, il concessionario predisporrà tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. Il Concessionario è responsabile della custodia dell'area in concessione.
6. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
7. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.
8. Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati,

con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Il sottoscritto Verani Giovanni (C.F. VRN GNN 55B22 G535Q) presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Piacenza , il 3/03/2020

Firmato per accettazione dal

Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.